



# *Comune di Rometta*

*Provincia di Messina*

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**COPIA**  
N.81 del 12/12/2012

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RIASSUMERE LA CAUSA CIVILE COMUNE DI ROMETTA / RIZZO MARIA DINNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI MESSINA. NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DEL COMUNE.**

L'anno duemiladodici addi dodici del mese di dicembre alle ore 15:30, nella Delegazione Municipale di Rometta Marea, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dott. Roberto Abbadessa la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Maurizio Casale.

Intervengono i Signori:

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
ABBADESSA ROBERTO	Sindaco	presente
MAGAZU' ALBERTO	Vice sindaco	assente
CATANZARO MARIA	Assessore	presente
SESTA VALENTINO	Assessore	presente
BORGHETTI ANTONIO	Assessore	presente

**PRESENTI: 4**

**ASSENTI: 1**

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'unita proposta n. 99 del 12 dicembre 2012 e, dato atto che la stessa ha ottenuto i prescritti pareri siccome espressi in calce alla medesima e nelle date ivi indicate, ed è oggetto di esame ed approvazione da parte di questa Giunta.

A questo punto il Sindaco propone di conferire l'incarico in argomento all'Avv. Benedetto Farsaci con studio in Messina Via degli Amici 21;

Visto lo Statuto comunale.

Visto l'Ord.to Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia.

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese per appello nominale.

### DELIBERA

1. Approvare la proposta in esame quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e per l'effetto;
2. Autorizzare il Sindaco a nominare un legale di fiducia dell'Amministrazione affinché rappresenti e difenda le ragioni dell'Ente nel contenzioso di che trattasi il quale, nelle more di emanazione di norme attuative al D.L. n. 01/2012, dovrà comunque attenersi alle tariffe minime previste dal D.M. 127/04 ulteriormente decurtate del 30% accompagnando le parcelle con la specifica delle spese e degli onorari;
3. Attribuire al suddetto legale la somma di Euro 500,00, oltre I.V.A. al 21% e contributo 4% ex art. 11 legge n. 576 del 1980 quale anticipo spese;
4. Dare atto che la complessiva spesa, quale anticipo, presuntivamente prevista € 629,20 trova imputazione e regolare copertura finanziaria al codice 1010203 del Bilancio 2012 Cap. 1058 previsto per: "*Spese per liti, arbitraggi, etc.*", fermo restando che nel corso dell'esercizio finanziario in corso si provvederà ad integrare il compenso con un ulteriore impegno di spesa;
5. Dare atto che ai successivi adempimenti di natura gestionale si provvederà con atti propri dei componenti funzionari responsabili di area.

A questo punto il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata esecutività della deliberazione testè approvata.

## LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese e per appello nominale dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



# Comune di Rometta

Provincia di Messina

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI – SERVIZIO GESTIONE CONTENZIOSO

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 99 DEL 12/12/2012

**Oggetto :**

AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RIASSUMERE LA CAUSA CIVILE COMUNE DI ROMETTA / RIZZO MARIA DINNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI MESSINA. NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DEL COMUNE.

### **Testo Proposta:**

Premesso:

Che, con deliberazione n° 107 del 30 dicembre 2001 la Giunta Comunale autorizzava il Sindaco a proporre appello avverso la sentenza n. 4148/01 del Tribunale di Messina nella causa civile Saija Giuseppe C/ Comune di Rometta – Curatela fallimento Torre Angelo, nominando nel contempo l'Avv. Mariano Campo difensore dell'Ente;

Che, con sentenza n°107/06 della Corte di Appello di Messina ha dichiarato la nullità della pronuncia impugnata limitatamente alla posizione della curatela del fallimento di Torre Angelo, ed ha accolto, in parte, l'appello proposto dal Comune di Rometta;

Che, con deliberazione n. 72 del 5 ottobre 2006, la Giunta Comunale autorizzava il Sindaco a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza n° 107/06 della Corte di Appello di Messina e, nel contempo, nominava l'Avv. Benedetto Farsaci difensore del Comune;

Che, con nota assunta al protocollo in data 5 novembre 2012 al n. 14845, l'Avv. Farsaci comunica che, in esito alla discussione, la Corte Suprema, Sez. III, ha deciso il processo giusta sentenza n. 16535/2012 del 28 settembre 2012, con la quale, in accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, ha cassato l'impugnata pronuncia, rinviando alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese di giudizio di legittimità;

Considerato che l'Avv. Farsaci, con la medesima nota, comunica che entro tre mesi dalla data di pubblicazione della citata sentenza, ossia entro il 28 dicembre 2012, sarà necessario riassumere la causa dinnanzi alla Corte di Appello di Messina, a norma dell'art. 392, comma 1, c.p.c., quanto meno al fine di estendere gli effetti della citata sentenza n. 107/06 nei confronti della Sig.ra Rizzo Maria e di spiegare le domande conseguenti alla pronuncia di cassazione ex art. 389 c.p.c.;

Considerato, altresì:

Che per l'eventuale costituzione nel suddetto giudizio è necessario ex legge il patrocinio di un legale di fiducia, non avendo il Comune un Avvocato in dotazione organica;

Che l'Amministrazione ha manifestato l'intenzione di nominare un legale di fiducia che rappresenti e difenda con forza e professionalità le ragioni dell'Ente nel contenzioso di che trattasi;

Visto lo Statuto Comunale;


Visto l'Or.to Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia;

## SI PROPONE:

1. Approvare la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Autorizzare il Sindaco a nominare un legale di fiducia dell'Amministrazione affinché rappresenti e difenda le ragioni dell'Ente nel contenzioso di che trattasi il quale, nelle more di emanazione di norme attuative al D.L. n. 01/2012, dovrà comunque attenersi alle tariffe minime previste dal D.M. 127/04 ulteriormente decurtate del 30% accompagnando le parcelle con la specifica delle spese e degli onorari;
3. Attribuire al suddetto legale la somma di Euro 500,00, oltre I.V.A. al 21% e contributo 4% ex art. 11 legge n. 576 del 1980 quale anticipo spese;
4. Dare atto che la complessiva spesa, quale anticipo, presuntivamente prevista € 629,20 trova imputazione e regolare copertura finanziaria al codice 1010203 del Bilancio 2012 Cap. 1058 previsto per: "*Spese per liti, arbitraggi, etc.*", fermo restando che nel corso dell'esercizio finanziario in corso si provvederà ad integrare il compenso con un ulteriore impegno di spesa;
5. Dare atto che ai successivi adempimenti di natura gestionale si provvederà con atti propri dei componenti funzionari responsabili di area.
6. Dare atto che la deliberazione che sarà adottata è da ritenersi esecutiva *ope legis*.


### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile A.S.A.  
Dott. Maurizio Casale



### IL PROPONENTE

L'Assessore al Contenzioso  
Geom. Alberto Magazù



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RIASSUMERE LA CAUSA CIVILE COMUNE DI ROMETTA / RIZZO MARIA DINNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI MESSINA. NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DEL COMUNE.


---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Rometta, li 12/12/2012

Il responsabile dell'Area  
Dott. Maurizio Casale




---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Rometta, li 12/12/2012

Il Responsabile dell'Area  
Sig. Giuseppe Pino



---

Avv. BENEDETTO FARSACI  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
Via degli Antichi, 21 - 98122 MESSINA  
Tel. 090.712233 - Fax 090.6011545  
E-mail: benedetto.farsaci@tin.it

ORIGINALE  
IN GIORNATA  
SPRDE OGGI  
COPIA X  
COMUNE

Io sottoscritto, Prof.  
Etna, quale Sindaco  
del Comune di Rometta  
conferisco pieno  
potere all'Avv. Benedetto Farsaci  
giusta delib. della  
Giunta n. 28 del 3  
per resistere al ricorso  
incidentale o pignori  
delle sigg. Visalli  
Angela e Rizzo Maria  
avverso la sentenza  
n. 107/06 della Corte  
d'Appello di Messina  
per proporre relativo  
Contro ricorso, con  
ogni facoltà di legge  
come limitazione della  
Eleggibilità domiciliare  
Via Scandriglia n. 7 c/1  
lo Studio dell'Avv. P. P. P.  
Buccarelli  
Messina  
20/05/07

## ECC.MA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE CONTRORICORSO

avverso il ricorso incidentale spiegato dalle sigg.re Visalli Angela e Rizzo Maria, notificato in data 16.04.2007, per la cassazione della sentenza n. 107/2006, emessa, in data 01/02/2006, dalla Corte d'Appello di Messina, Sez. II Civile, Est. Dott.ssa E. Patania, nel giudizio R.G. n. 62/2002, mai notificata e pubblicata in data 24/02/2006,

per il

Comune di Rometta, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., Prof. Enrico Etna, rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetto Farsaci del Foro di Messina, autorizzato a resistere al predetto ricorso incidentale giusta delibera della giunta comunale n. 28 del 03.05.2007 e procura speciale a margine del presente atto, nonché elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Roma, via Scandriglia, n. 7, presso lo studio professionale dell'Avv. Maria Pia Buccarelli,

RICORRENTE IN VIA PRINCIPALE E RESISTENTE IN VIA INCIDENTALE  
**CONTRO**

Visalli Angela e Rizzo Maria, entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Giuseppe Aveni ed elettivamente domiciliate presso lo studio professionale dell'Avv. Francesco Favi, sito in Roma, Viale Timavo, n. 3, giusta procura versata in atti,

RESISTENTI IN VIA PRINCIPALE E RICORRENTI IN VIA INCIDENTALE  
**E NEI CONFRONTI DI**

Curatela del fallimento IM.CO.M. s.p.a. e dei sigg.ri Torre Angelo e Torre Antonino, quali soci della S.D.F. tra loro accertata, in persona del Curatore fallimentare p.t., rappresentato e difeso nel giudizio di secondo grado dall'Avv. Vera Da Campo ed elettivamente domiciliato in Messina, Via Gasparro, n. 7, presso lo studio professionale dell'Avv. Pierfranco De Luca Manaò,

RESISTENTE IN VIA PRINCIPALE

### FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:

A) Con atto di citazione del 14-17.06.1986, il sig. Saija Giuseppe conveniva in giudizio il sig. Torre Angelo, quale titolare dell'omonima impresa di costruzioni, dinanzi al Tribunale Civile di Messina, per ivi sentirlo condannare al risarcimento di pretesi danni che la ditta di quest'ultimo avrebbe cagionato al fondo rustico di parte attrice, sito in



Stella qualite  
Luca Fava  
Vera Da Campo  
Pierfranco De Luca Manaò

Rometta (ME), c.da Baldaro, in conseguenza dell'esecuzione di lavori di posa dell'adduttrice esterna dell'acquedotto comunale (appaltati all'impresa Torre Angelo da parte del Comune di Rometta).

**B)** Dopo l'iscrizione ruolo della causa (R.G. n. 1644/1986), si costituiva in giudizio il convenuto Torre Angelo, nella prefata qualità, contestando nel merito ogni responsabilità in ordine all'accaduto, avendo eseguito correttamente le opere appaltate senza danneggiare il terreno del sig. Saija, e, per l'effetto, chiedendo il rigetto delle domande attoree.

**C)** Veniva quindi disposta, con ordinanza istruttoria del 05.08.1987, la chiamata in causa del Comune di Rometta, sicché l'attore, sig. Saija, a mezzo del suo procuratore speciale, spiegava atto di citazione per integrazione del contraddittorio del 15.10.1987 (doc. contenuto nel fascicolo di primo grado), notificato il 20.10.1987, con il quale formulava avverso il Comune le domande di merito che appresso si trascrivono testualmente:

"1) Dichiarare abusive le opere eseguite dalla ditta Angelo Torre, per conto ed interesse del Comune di Rometta, nel fondo del Saija sito nella contrada Baldaro.

2) Conseguentemente condannare le parti convenute a riportare, immediatamente, la situazione dei luoghi, al primitivo stato, col ripristino dei muri a secco demoliti, la messa in opera del cancello d'ingresso nel fondo, la ricostruzione delle due casette demolite, la sistemazione delle cunette di scorrimento delle acque, il ripristino della strada comunale, in uno al risarcimento del danno.

**D)** Si costituiva in giudizio il Comune chiamato in causa, in data 31.12.1987, depositando fascicolo di parte con comparsa di costituzione e di risposta del 22.12.1987, ivi contestando preliminarmente l'inammissibilità e l'irritualità delle domande spiegate da parte attrice, oltre che, nel merito, rilevando la riconducibilità di ogni eventuale responsabilità in ordine all'occorso all'esclusiva condotta della ditta Torre Angelo (anche in forza dell'art. 23 del relativo capitolato d'appalto) e, in subordine, deducendo, comunque, la regolare esecuzione delle opere appaltate alla suddetta impresa, sì da escludere la sussistenza di qualsiasi danno in capo all'attore, sig. Saija Giuseppe, in dipendenza dei medesimi lavori.

**E)** Successivamente, dopo l'acquisizione al processo di documentazione, veniva ammessa e disposta CTU tecnica, espletata dal Geom. Giovanni

Cicivelli, per accertare quale fosse la situazione dei luoghi preesistente all'esecuzione delle opere idriche ed al momento dell'espletamento della perizia, oltre che per indicare gli eventuali lavori necessari per il ripristino dei manufatti e per la tutela e sicurezza del fondo, in uno all'individuazione e quantificazione dei presunti danni subiti dal sig. Saija per la mancata coltivazione del fondo stesso.

F) A seguito del deposito dell'elaborato peritale, si disponeva il richiamo del Consulente - in forza delle osservazioni e censure mosse dalle parti - il quale forniva i chiarimenti richiesti depositando un supplemento di relazione.

G) All'udienza del 03.12.1996, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata all'udienza collegiale del 12.11.1997, nel corso della quale il procuratore costituito del convenuto Torre Angelo rappresentava la sopravvenuta dichiarazione di fallimento della IM.CO.M. s.p.a. e dei sigg.ri Torre Angelo e Torre Antonino, quali soci della S.D.F. tra loro accertata, di guisa che il giudizio R.G. n. 1644/86 veniva dichiarato interrotto *ex art. 300 c.p.c.*

H) La causa, poi, dopo la sua riassunzione ad opera dell'attore, veniva assegnata alla I Sezione Stralcio del Tribunale di Messina, dinanzi alla quale si costituiva ritualmente il Comune di Rometta, mentre la Curatela fallimentare veniva dichiarata contumace.

I) Quindi, all'udienza del 02.03.2001, il processo veniva rimesso in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e successive memorie di replica.

L) Con sentenza n. 4148/2001 del 28/09/2001, depositata in cancelleria il 28.10.2001, il Tribunale di Messina, Sez. I Stralcio, G.O.A. Avv. G. Lo Castro, definitivamente pronunciando, dichiarava l'illegittimità dell'occupazione del fondo ed il suo asservimento, condannando solidalmente, per l'effetto, il Comune di Rometta e la Curatela fallimentare al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di £. 50.281.250, oltre accessori, nonché alla refusione a parte attrice delle spese di lite liquidate in £. 8.400.000 complessivi (oltre IVA e CPA come per legge). Condannava, infine, la Curatela a garantire e manlevare il Comune da ogni onere derivante dalla medesima decisione, dichiarando compensate tra dette parti le spese processuali.

**M)** Di seguito, in data 17.11.2001, decedeva in Milazzo (ME) l'attore sig. Saija Giuseppe (giusta doc. n. 2 contenuto nel fascicolo di parte appellante).

**N)** Con atto di appello dell'11.01.2002, notificato l'11-18.01.2002, il Comune di Rometta proponeva formale gravame avverso la predetta sentenza di primo grado, dinanzi alla Corte d'appello di Messina, contestando il riconoscimento di una responsabilità solidale relativa all'occorso - in uno all'ormai fallita impresa di Torre Angelo - in capo al medesimo ente, nonché censurando il *quantum* della condanna risarcitoria. Conseguentemente il Comune chiedeva, nel merito, la riforma integrale della decisione appellata con l'esonero da ogni responsabilità, oltre che il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

**O)** Dopo la rituale iscrizione a ruolo della causa (R.G. n. 62/2002), da parte del Comune appellante, all'udienza di prima comparizione delle parti, celebrata il 05.04.2002, si costituiva in giudizio la sig.ra Visalli Angela, moglie del defunto Saija Giuseppe, chiedendo che venisse pronunciata l'inammissibilità ed improcedibilità dell'appello spiegato oltre che, nel merito, il suo integrale rigetto, depositando altresì copia del testamento il quale istituiva tal sig.ra Rizzo Maria quale unica erede del sig. Saija Giuseppe.

**P)** Alla medesima udienza, si costituiva la Curatela del fallimento IM.CO.M. s.p.a. e dei sigg.ri Torre Angelo e Torre Antonino, quali soci della S.D.F. tra loro accertata, che, in via preliminare, chiedeva venisse dichiarato il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nonché la nullità della sentenza di prime cure per sopravvenuta incompetenza (a seguito della declaratoria fallimentare) del Tribunale Civile di Messina, in favore del Tribunale di Barcellona P.G. (a cui gli atti della procedura erano stati trasmessi in conseguenza dell'entrata in funzione di detto Ufficio e dinanzi al quale pende il suddetto fallimento). Nel merito, la Curatela fallimentare contestava gli addebiti del Comune appellante nei confronti della medesima, oltre al *quantum* della condanna.

**Q)** Il C.I., all'udienza del 04.10.2002, autorizzava il Comune di Rometta ad integrare il contraddittorio nei confronti della sig.ra Rizzo Maria, quale erede universale di Saija Giuseppe, rinviando per l'effetto la causa al 04.04.2003

**R)** Sicché il Comune, a mezzo del suo procuratore speciale, in data 10.10.2002, notificava ritualmente alla sig.ra Rizzo il relativo atto del 09.10.2002.

**S)** In pari data, il Comune di Rometta provvedeva a corrispondere integralmente tutte le somme liquidate nella sentenza di primo grado (per un importo complessivo di € 58.138,34) alla sig.ra Rizzo Maria, giusta mandato di pagamento n. 841 del 10.10.2002, in atti nel fascicolo di parte appellante.

**T)** All'udienza del 21.05.2004 la causa veniva rimessa per la decisione all'udienza collegiale del 12.01.2006, dopo il rituale scambio tra le parti delle comparse conclusionali.

**U)** Con sentenza n. 107/2006 del 01/02/2006, depositata in cancelleria il 24.02.2006, la Corte d'appello di Messina, Sez. II Civile, C.R. Dott.ssa Patania, definitivamente pronunciando, dichiarava la nullità della pronuncia gravata limitatamente alla posizione della Curatela del fallimento IM.CO.M. s.p.a. e dei sigg.ri Torre Angelo e Torre Antonino, quali soci della S.D.F. tra loro accertata, disponendo di conseguenza la trasmissione degli atti al Tribunale di Barcellona P.G. e, accogliendo in parte l'appello spiegato, riformava parzialmente la decisione impugnata condannando, per l'effetto, il Comune appellante al mero pagamento di € 10.473,75, a titolo di sorte capitale, oltre agli interessi legali, nonché alla refusione delle spese di prime cure - liquidate in € 2.845,00 complessivi (oltre IVA e CPA come per legge) - alla sig.ra Visalli Angela n.q. e delle spese di secondo grado - alla Curatela ed alla sig.ra Visalli Angela n.q. - previa compensazione in ragione di metà, liquidate rispettivamente in € 1.500,00 ed in € 1.800,00 complessivi (oltre IVA e CPA come per legge).

**V)** Con ricorso principale del 08.03.2007, regolarmente notificato in data 16.03.2007 alle sigg.re Visalli Angela e Rizzo Maria, nonché alla Curatela del fallimento IM.CO.M. s.p.a. e dei sigg.ri Torre Angelo e Torre Antonino, quali soci della S.D.F. tra loro accertata, in persona del Curatore p.t., presso i procuratori costituiti nel giudizio di appello, l'odierno deducente, sulla base di ben quattro motivi, chiedeva la cassazione della suddetta sentenza di secondo grado, peraltro mai notificata.

**Z)** Avverso tale ricorso resistevano, a mezzo del loro procuratore speciale, le sigg.re Visalli Angela e Rizzo Maria, spiegando altresì

ricorso incidentale, fondato su sette motivi, con atto notificato in data 16.04.2007.

\*\*\*\*\*

## **DIRITTO**

Avverso il ricorso incidentale si propone controricorso sulla base dei seguenti

## **MOTIVI**

### **1) Inammissibilità e/o infondatezza del primo motivo di ricorso incidentale.**

Con il primo motivo di impugnazione incidentale le sigg.re Visalli Angela e Rizzo Maria lamentano la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato *ex art. 112 c.p.c.*, da parte del giudice di appello, in ordine alla sollevata questione di inammissibilità, improcedibilità e nullità dell'atto di appello, introduttivo del processo di secondo grado, spiegato dal Comune di Rometta (a suo tempo avanzata nella comparsa di costituzione e di risposta all'impugnazione della sig.ra Visalli, la quale negava la propria carenza di legittimazione passiva non rivestendo la qualità di erede del sig. Saija Giuseppe).

Trattasi, dunque, palesemente, di questione meramente di rito, di guisa che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il suo mancato esame da parte del giudice "non è suscettibile di dar luogo a vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, potendo profilarsi invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c., se ed in quanto si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte" (così, assolutamente conformi: Cass. civ., sez. III, 21 febbraio 2006, n. 3667; Cass. civ., sez. III, 24 novembre 2005, n. 24808; Cass. civ., sez. II, 24 giugno 2005, n. 13649; Cass. civ., sez. trib., 6 dicembre 2004, n. 22860; Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2003, n. 603; Cass. civ., sez. trib., 18 marzo 2002, n. 3927; Cass. civ., sez. lav., 21 novembre 2001, n. 14670; Cass. civ., sez. III, 19 giugno 1997, n. 5482 e Cass. civ., sez. II, 11 marzo 1995, n. 2859).

Ne consegue, quindi, che l'omessa pronuncia sulle eccezioni di inammissibilità, improcedibilità e nullità dell'appello non comporta

violazione dell'art. 112 c.p.c., con conseguente vizio del procedimento e della sentenza, ed il motivo di impugnazione così come formulato dalle Controparti risulta dunque assolutamente inammissibile e/o infondato.

**2) Inammissibilità e/o infondatezza del secondo motivo di ricorso incidentale.**

Le ricorrenti in via incidentale ritengono apoditticamente che la pretesa errata identificazione del successore universale del sig. Saija Giuseppe nell'atto di appello avrebbe determinato la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di gravame sul piano sostanziale, in quanto detto vizio atterrebbe all'individuazione dei soggetti dell'impugnazione.

In realtà, la giurisprudenza della Corte Suprema, facendo riferimento alla disciplina antevigente alla riforma di cui alla l. n. 353/1990, sostiene costantemente che la nullità dell'atto di impugnazione ricorre esclusivamente quando il medesimo "sia rivolto - e non solo notificato - alla parte deceduta (la cui morte sia nota all'impugnante)", poiché solamente in questo caso si concretizza un'"errata identificazione del soggetto passivo della *vocatio in ius*" (v. Cass. civ., sez. lav., 16 aprile 2003, n. 6045; Cass. civ., sez. I, 7 febbraio 1997, n. 1180 e Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1995, n. 3762).

Nel caso di specie, invece, come si evince dall'intestazione dell'atto di appello, il medesimo era rivolto direttamente non al *de cuius* (Saija Giuseppe) bensì alla sig.ra Visalli Angela, ritenuta erede legittima del medesimo in quanto sua coniuge, giusta certificato di morte (in atti) rilasciato il 07.01.2002, anziché alla sig.ra Rizzo Maria.

Né, parimenti, nella fattispecie in esame poteva considerarsi preclusa la rinnovazione della citazione in appello, a norma dell'art. 291 c.p.c., poiché, sempre in base all'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi sul testo del codice di rito antecedente alla riforma di cui alla l. n. 353/1990: "è affetto da nullità assoluta" soltanto "l'atto di impugnazione proposto nei confronti della controparte deceduta e notificato presso il procuratore di questa, nel caso in cui il ricorrente sia venuto a conoscenza del decesso, poiché la sentenza impugnata gli è stata notificata su istanza degli eredi della controparte, e nella relata si rinvenivano le indicazioni necessarie per la notificazione agli eredi medesimi". Sicché, esclusivamente "tale nullità, non consente la rinnovazione di cui all'art. 291 c.p.c." (v. Cass. civ., sez. I, 20 gennaio

1994, n. 524; Cass. civ., sez. III, 8 giugno 1992, n. 7045 e Cass. civ., sez. lav., 21 febbraio 1989, n. 989).

Detta preclusione non può trovare applicazione nella specie, sia perché l'impugnazione non fu notificata al sig. Saija Giuseppe, sia perché la sentenza di primo grado gravata non fu notificata ad istanza degli eredi del medesimo, né dalla relata di notifica sono rinvenibili le indicazioni necessarie per la notificazione agli eredi medesimi (v. documenti in atti). Resta così assorbito e privo di rilievo il problema relativo al riconoscimento di un'efficacia sanante in relazione alla costituzione di un soggetto che si assume non legittimato, atteso che essendo assolutamente ammissibile, nel caso che qui ci occupa, la rinnovazione della citazione in appello, da considerarsi sostanzialmente valida, l'eventuale vizio della notifica è stato sanato dall'avvenuta costituzione nel giudizio di appello della sig.ra Rizzo Maria, riconosciuta anche da Controparte.

Dunque anche il secondo motivo di ricorso incidentale è scevro di fondamento e privo di pregio, oltre che inammissibile, in considerazione del fatto che, in violazione dell'art. 366-bis c.p.c., applicabile *ratione temporis* al presente giudizio di legittimità, la doglianza di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.) non contiene palesemente la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

### **3) Inammissibilità e/o infondatezza del terzo motivo di ricorso incidentale.**

Parimenti è del tutto inammissibile e/o infondato il terzo motivo di ricorso incidentale, poiché secondo l'unanime giurisprudenza: “la notificazione della sentenza effettuata dal procuratore della parte vittoriosa, dopo che questa sia deceduta e senza che il procuratore stesso abbia ricevuto il mandato dagli eredi, è invalida, sicché il termine a favore della parte soccombente per proporre, nei confronti dei suddetti eredi, impugnazione, è quello annuale di cui all'art. 327 c.p.c.” (v. Cass. civ., sez. II, 5 aprile 1984, n. 2213 e Cass. civ., sez. III, 22 aprile 1981, n. 2349).

Dagli atti emerge con tutta evidenza, per come ammesso anche *ex adverso*, che la sentenza di primo grado fu pubblicata il 26.10.2001 ed il sig. Saija Giuseppe, attore in prime cure e parte vittoriosa di tale

processo, decedette già il 17.11.2001, ossia addirittura prima che l'Avv. Giuseppe Aveni, procuratore del medesimo nel giudizio dinnanzi al Tribunale di Messina, chiedesse ed ottenesse il rilascio delle copie di tale decisione (avvenuto il 04.12.2001), spedite in forma esecutiva, onde presentare istanza di notifica, peraltro avanzata in data 14.12.2001 (v. documentazione già in atti).

Né, tanto meno, si ribadisce, l'Avv. Aveni dichiarava di aver richiesto tale notifica nell'interesse degli eredi del sig. Saija.

D'altra parte, a nulla rileva che il Comune di Rometta fosse a conoscenza della morte del sig. Saija, in quanto la predetta notifica della sentenza di prime cure sarebbe comunque invalida, in quanto effettuata dall'Avv. Giuseppe Aveni *post mortem* del Saija e, dunque, senza alcun mandato, atteso che il decesso avvenne dopo la pubblicazione del provvedimento decisorio (v., di recente, Cass. civ., SS. UU., 10 maggio 2006, n. 10706). Difatti, “stante il dettato dell'art. 1722, n. 4, c.c., secondo il quale la morte del mandante (come ciascuno degli altri eventi in detta norma contemplati) estingue il mandato, l'ultrattività della procura alle liti deve essere contenuta entro il rigoroso ambito applicativo previsto dall'art. 300, commi 1 e 2, c.p.c., che si configura come norma derogatoria del generale principio fissato dalla suddetta norma del codice civile” (così: Cass. civ., sez. lav., 19 aprile 2006, n. 9064 e Cass. civ., sez. lav., 22 ottobre 1993, n. 10504).

Ad ulteriore riprova di quanto appena esposto, si osservi come, le circostanze, allegate dalle ricorrenti in via incidentale, che la deliberazione della giunta comunale di Rometta di autorizzazione alla proposizione del gravame avverso la sentenza di prime cure sia del 30.12.2001 e che l'atto di appello rechi la data dell'11.01.2002, dimostrano soltanto l'inequivoca volontà dell'odierno deducente di ottenere, quanto prima, la riforma di una pronuncia di primo grado assolutamente erronea ed iniqua, per come anche parzialmente riconosciuto dal giudice di appello; senza così dispiegare alcuna efficacia sanante dell'invalidità della notifica della decisione del Tribunale di Messina n. 4148/2001.

Anche il terzo motivo di impugnazione incidentale appare inammissibile, in considerazione del fatto che, in spregio all'art. 366-*bis* c.p.c., la doglianza di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.),

ulteriormente avanzata, non contiene palesemente la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

#### **4) Inammissibilità e/o infondatezza del quarto motivo di ricorso incidentale.**

Se anche, per quanto prospettato da Controparte, in vigenza dell'art. 164 c.p.c. nella formulazione antecedente alla novella del 1990, la costituzione dell'effettivo soggetto passivo dell'impugnazione avesse efficacia sanante solo "*ex nunc*", va comunque osservato che nella fattispecie in esame la sig.ra Rizzo Maria non può assolutamente invocare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e, quindi, l'inammissibilità dell'appello.

Ciò in quanto, solo all'udienza del 04.10.2002 la Corte d'appello accolse la richiesta di integrazione del contraddittorio avanzata prontamente dal Comune di Rometta, rinviando all'uopo il giudizio all'udienza del 04.04.2003 ed il procuratore dell'odierno deducente procedette subito a chiamare in giudizio la sig.ra Rizzo con atto notificato in data 10.10.2002, ossia molto tempo prima che spirasse il termine lungo di impugnazione della sentenza di primo grado (cioè il 05.12.2002, come ammesso pacificamente anche da Controparte).

Se, dunque, per colpevole inerzia, la sig.ra Rizzo si è costituita nel giudizio di gravame solo il 05.12.2003, addirittura otto mesi dopo la celebrazione dell'udienza fissata per la sua comparizione e (guarda caso) decorso un anno esatto dallo spirare del termine di impugnazione, non si possono far ricadere le conseguenze pregiudizievoli di tale ritardo in capo al Comune di Rometta, non essendo a questi assolutamente imputabile. Difatti, la medesima sig.ra Rizzo avrebbe potuto e dovuto costituirsi nel procedimento di secondo grado subito dopo aver ricevuto la notifica dell'atto di chiamata in causa, evitando così ogni sorta di preclusione.

Ne consegue dunque la tempestività dell'atto di citazione della sig.ra Rizzo, atteso che solo in caso "di inottemperanza all'ordinanza di integrazione del contraddittorio", da parte del Comune di Rometta, "l'impugnazione avrebbe potuto essere dichiarata inammissibile" (Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 2005, n. 306). Ciò non si è assolutamente verificato nel caso *de quo*, poiché, si ribadisce, la notificazione dell'atto di chiamata in causa, ad istanza del Comune, nei confronti della sig.ra

Rizzo, avvenne già il 10.10.2002, ossia molto tempo prima dello spirare del termine annuale di impugnazione della decisione di primo grado.

Anche il quarto motivo di impugnazione incidentale appare inammissibile, in considerazione del fatto che, in spregio all'art. 366-*bis* c.p.c., la doglianza di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.), quivi avanzata, non contiene palesemente la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

**5) Inammissibilità e/o infondatezza del quinto motivo di ricorso incidentale.**

Non può, inoltre, asserirsi che dal momento in cui fu proposto l'atto di appello, da parte del Comune di Rometta contro Visalli Angela, ovvero dal momento in cui quest'ultima si costituì in giudizio producendo copia del testamento pubblico (solo in data 04.07.2002) sia decorso il termine breve per la proposizione di un'asserita seconda impugnazione contro Rizzo Maria, in quanto nella specie il Comune deducente non ha spiegato alcuna seconda impugnazione ma, più semplicemente, ha chiamato in causa la sig.ra Rizzo per integrazione del contraddittorio, in ottemperanza dell'ordine del giudice contenuto nell'ordinanza istruttoria del 04.10.2002.

Dunque trova applicazione soltanto il termine lungo per proporre impugnativa di cui all'art. 327 c.p.c..

Anche il quinto motivo di impugnazione incidentale è inammissibile, in considerazione del fatto che, in spregio all'art. 366-*bis* c.p.c., la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.) non contiene palesemente la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

**6) Inammissibilità e/o infondatezza del settimo motivo di ricorso incidentale.**

L'ultimo motivo di ricorso incidentale è, infine, del tutto inammissibile e/o infondato, sulla base delle ragioni già spiegate nel quarto motivo del ricorso principale del 08.03.2007, e, comunque, contraddittorio con il quarto motivo del controricorso avanzato da Controparte.

Infatti, non si può chiedere l'annullamento per carenza di motivazione della pronuncia di appello e, poi, contestualmente nonché

convenientemente affermare che la sentenza di secondo grado (che, si rammenta, riforma parzialmente quella di prime cure) è pienamente motivata.

Non si intende infine tediare ulteriormente l'Ecc.ma Suprema Corte in ordine all'assoluta mancanza di fondamento dei motivi di controricorso avanzati dalle ricorrenti incidentali, in quanto è principio di diritto naturale che l'eccezione di difetto di giurisdizione sia rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (peraltro codificato dall'art. 37 c.p.c.) ed è stato ampiamente argomentato in seno al secondo motivo del ricorso principale la pari rilevabilità, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio dell'eccezione *ex art. 24 l. fall.* (indipendentemente dalla circostanza che essa sfoci soltanto nell'inammissibilità improcedibilità od improponibilità del giudizio ovvero, in aggiunta, anche nell'incompetenza del foro adito - come nel caso in esame).

Piuttosto è da rilevare come Controparte contesti solamente la tempestività di dette doglianze, senza minimamente censurarne la sostanza ritenendole implicitamente fondate sotto tale profilo.

Tutto ciò premesso e ritenuto, il Comune di Rometta, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., *ut supra* rappresentato e difeso, mercé il presente atto chiede che l'Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione adita, *reiectis adversis*, Voglia:

-in accoglimento dei suesposti motivi, rigettare il ricorso incidentale spiegato e, in accoglimento dei motivi del ricorso principale, cassare l'impugnata sentenza, senza rinvio o con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina, col favore delle spese processuali del presente giudizio e dei gradi precedenti.

Deposita: copia notificata del ricorso incidentale e copia della delibera d'incarico n. 28 del 03.05.2007.

Ai fini delle comunicazioni di cancelleria si indica il seguente numero di fax: 090/6011545, nonché il seguente indirizzo di posta elettronica: [benedetto.farsaci@tin.it](mailto:benedetto.farsaci@tin.it).

*Salvis juribus*

Messina/Roma, li 20.05.2007

Avv. Benedetto Farsaci

#### RELATA DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2007, il giorno        del mese di Maggio, in Messina, ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso la Corte d'Appello di Messina ho notificato e dato copia conforme dell'antescritto ricorso in cassazione a:

**Visalli Angela e Rizzo Maria**, presso il domicilio eletto nello studio dell'Avv. Francesco Favi, sito in Roma, Via Timavo, n. 3, mediante spedizione di plico raccomandato a.r.:

**Curatela Fallimento IM.CO.M. s.p.a. e dei sigg.ri Torre Angelo e Torre Antonino**, quali soci della S.D.F. tra loro accertata, in persona del Curatore fallimentare p.t., presso il domicilio eletto nel giudizio di appello, sito in Messina, Via Gasparro, n. 7 (studio Avv. De Luca Manaò), ivi consegnando copia a mani di:

# Studio Legale Farsaci

Abilitato al Patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori

CIVILE – COMMERCIALE – ASSICURATIVO

VIA DEGLI AMICI N. 21 – 98122 MESSINA – TEL. 090 71.22.33 – FAX 090 60.11.545 – E-MAIL: [benedetto.farsaci@tin.it](mailto:benedetto.farsaci@tin.it)

**Avv. Benedetto Farsaci**  
**Patrocinante in Cassazione**

**RACCOMANDATA A.R.**  
**ANTICIPATA VIA FAX: 090/9924582**  
**Messina, li 27/10/2012**



**Spett.le**  
**Comune di Rometta**  
**Area Servizi Amministrativi**  
**Servizio Contenzioso**  
**Piazza Margherita**  
**98043 – ROMETTA (ME)**  
**alla c.a. Segretario Comunale**  
**Dott. Maurizio Casale**  
**alla c.a. Dott.ssa Maria Giunta**

**OGGETTO: COMUNE DI ROMETTA C/ VISALLI ANGELA E RIZZO MARIA. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. R.G. NN. 8534/2007-11515/2007. DELIBERE D'INCARICO DELLA G.M. NN. 72 DEL 05.10.2006 E 28 DEL 03/05/2007. SENTENZA N. 16535/2012. COMUNICAZIONE ESITI DEL GIUDIZIO.**

Con riferimento al procedimento indicato in epigrafe, facendo seguito agli intercorsi contatti ed alla precedente corrispondenza, Vi comunico che, dopo la rituale predisposizione e notifica del Ns. controricorso (all.to in copia), per resistere al ricorso incidentale spiegato dalle sigg.re Visalli Angela e Rizzo Maria, è stata celebrata l'udienza pubblica del 06.07.2012, prima della quale abbiamo ritualmente depositato la Ns. memoria ex art. 378 c.p.c. (all.ta in copia).

Sono, quindi, lieto di comunicarVi che, in esito alla discussione, la Corte Suprema, Sez. III, ha deciso il processo giusta sentenza n. 16535/2012 del 28.09.2012 (all.ta in copia), con la quale, in accoglimento del terzo motivo del Ns. ricorso principale, ha cassato l'impugnata pronuncia, rinviando alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

In particolare, come emerge dalla parte motiva della sentenza allegata, la S.C. ha ritenuto nulla la decisione n. 107/2006 impugnata, in quanto tale pronuncia è diretta univocamente ed erroneamente solo nei confronti della sig.ra Visalli Angela e non verso l'unica erede universale del sig. Giuseppe Saija, sig.ra Rizzo Maria, alla quale era già stato esteso il contraddittorio.

Di conseguenza, la decisione impugnata è stata cassata, non potendo in alcun modo costituire titolo esecutivo nei confronti della sig.ra Rizzo Maria.

Considerati esauriti gli incarichi ricevuti, trasmetto mio preavviso di parcella per le prestazioni rese in Vs. favore, detratto l'unico precedente acconto di cui alla fattura n. 81/2008.

Detta notula, si badi bene, è stata predisposta secondo le tariffe di cui al d.m. n. 127/2004, applicando i compensi minimi, in forza dell'accordo, concluso tra lo scrivente e l'Amministrazione comunale, giusta accettazione della Vs. proposta di cui alla missiva prot. n. 14488 del 10.10.2006, anche in ossequio alle condizioni dettate dalle delibere d'incarico della G.M. nn. 72/06 e 28/07 ed oggi valevole e vincolante a norma dell'art. 9, comma 4, d.l. n. 1/2012, conv. con modificazioni in l. n. 27/2012.

*ASL*  
*Contenzioso*

Mi preme, comunque, segnalarVi che, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza n. 16535/12 (28.09.2012), ossia entro il 28.12.2012, sarà necessario riassumere la causa dinnanzi alla Corte d'appello di Messina (giudice del rinvio), a norma dell'art. 392, comma 1, c.p.c., quanto meno al fine di estendere gli effetti della sentenza n. 107/06 dell'App. di Messina nei confronti della sig.ra Rizzo Maria e di spiegare le domande conseguenti alla pronuncia di cassazione ex art. 389 c.p.c..

Nello specifico, mi riferisco essenzialmente alla domanda di parziale restituzione delle somme da Voi già corrisposte alla sig.ra Rizzo, in esecuzione della sentenza di condanna di primo grado del Trib. di Messina n. 4148/2001, ossia € 58.138,34, giusta mandato n. 841 del 10.10.2002, che erano state "ridotte" dal giudice di appello nella limitata misura di € 10.473,75, oltre accessori di legge e spese processuali, nonché alla domanda di refusione delle spese del giudizio di legittimità.

Qualora condividiate il mio pensiero, sarà assolutamente necessario che la Giunta comunale approvi, previamente ed immediatamente, un'ulteriore delibera *ad hoc* di autorizzazione al Sindaco a proporre il giudizio di rinvio dinnanzi alla Corte d'appello di Messina, dopo la sentenza della S.C. n. 16535/12.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 4, cit., considerato il grado di complessità del procedimento, in caso di affidamento di tale incarico allo scrivente, si propone, sin da ora, di pattuire il compenso del giudizio di rinvio in € 5.000,00, spese vive ed accessori di legge inclusi, al lordo di R.A., dunque in misura inferiore al compenso complessivamente dovuto allo scrivente in relazione al giudizio di legittimità appena conclusosi.

Faccio, infine, presente che se entro e non oltre il 20.11.2012 non avrò ricevuto la suddetta eventuale delibera d'incarico previo saldo di tutte le spettanze dovute per il processo di legittimità, già esaurito, mi vedrò costretto, mio malgrado, a non poter accettare l'incarico di assistere il Vs. Comune nel giudizio di rinvio.

La presente missiva da valere anche quale atto di diffida e di costituzione in mora per il pagamento di tutte le somme dovute allo scrivente dal Vs. Comune.

In attesa di un Vs. cortese e pronto cenno di riscontro, resto sempre a Vs. disposizione per qualsivoglia richiesta di chiarimenti e/o istruzioni e, con l'occasione, porgo distinti saluti.

Avv. Benedetto Farsaci

All.ti: c.s.

*Farsaci*  
*10/11/2012*  
*10/11/2012*  
*10/11/2012*  
*10/11/2012*

Studio legale Farsaci  
Via Degli Amici, n. 21  
98122 - MESSINA  
C.F. FRSDT64B13F158V  
P.I. 01742310830

Spett.le Comune di Rometta  
Piazza Margherita  
98043 Rometta (Me)

P.I.00136550837

Preavviso di parcella del 27.10.2012

Controparte: Visalli Angela - Rizzo Maria

Autorità: Corte di Cassazione, III sez. civile, R.G. nn. 8534/2007-11515/2007. Rel. Dott. Cirillo. Sentenza n. 16535/2012 di accoglimento. Delibere d'incarico della G.M. nn. 72/2006 e 28/2007.

Valore della causa: valore indeterminato basso (0 - 51.700 €)

DIRITTI E SPESE		Importo	Spese imp.	Sp.esenti
Posizione archivio		77,00	0,00	0,00
Disamina		19,00	0,00	0,00
Delega e autentica di ogni firma	n. 2	38,00	0,00	0,00
Atto introduttivo, ricorso		77,00	0,00	20,00
- Dattilo e collazione		12,00	2,50	0,00
- Fascicolo e indice		19,00	0,00	0,00
- Pagamento contributo unificato		19,00	0,00	170,00
- Iscrizione causa ruolo		19,00	0,00	8,00
- Esame decreto fissazione udienza		19,00	0,00	0,00
- Notifica ricorso	n. 2	38,00	0,00	30,96
- Esame di ogni relata di notifica	n. 2	38,00	0,00	0,00
Costituzione in giudizio		19,00	0,00	0,00
Corrispondenza informativa	n. 2	154,00	0,00	0,00
Consultazioni cliente		77,00	0,00	0,00
Ricerca documenti		19,00	0,00	0,00
Esame scritti controparte		39,00	0,00	0,00
Esame document.ne controparte		39,00	0,00	0,00
Controricorso		77,00	0,00	0,00
- Dattilo e collazione		12,00	2,50	0,00
- Deposito controricorso		19,00	0,00	0,00
- Notifica controricorso	n. 2	38,00	0,00	19,55
- Esame di ogni relata di notifica	n. 2	38,00	0,00	0,00
Note o memorie difensive		77,00	0,00	10,00
- Dattilo e collazione		12,00	2,50	0,00
- Deposito in cancelleria		19,00	0,00	0,00
Deduzioni difensive d'udienza		77,00	0,00	0,00
Esame decreto o ordinanza		19,00	0,00	0,00
Partecipazione udienze		39,00	0,00	0,00
Richiesta copia atti cancelleria	n. 2	24,00	0,00	0,00
Deposito atti in cancelleria	n. 2	38,00	0,00	0,00
Accesso ufficio	n. 2	38,00	0,00	0,00
Nota spese giudiziale		39,00	0,00	10,00
- Dattilo e collazione		12,00	2,50	0,00
Richiesta certificati o documenti		19,00	0,00	20,00
Esame dispositivo		19,00	0,00	0,00
Esame sentenza definitiva		39,00	0,00	0,00
Ritiro fascicolo		19,00	0,00	0,00
Diritti vacanza		15,00	0,00	0,00
Procuratore domiciliat. (Cass., ecc)		74,00	0,00	500,00
		<u>1.485,00</u>	<u>10,00</u>	<u>788,51</u>

ONORARI		Importo (Minimo-Massimo)
Studio controversia		360,00 (360,00-2.035,00)
Consultazioni col cliente		185,00 (185,00-1.020,00)
Redazione ricorso		360,00 (360,00-2.035,00)
Redazione controricorso		360,00 (360,00-2.035,00)
Redazione memorie		360,00 (360,00-2.035,00)
Discussione		360,00 (360,00-2.035,00)
Indennità trasferta (n. ore o fraz.)	n. 8	80,00 (80,00-240,00)

fatvisalli2.txt

	2.065,00			
Acconti	Corrispett.	Spese Imp.	Sp.esenti	
Acconto fattura n. 81/2008	1.000,00	0,00	0,00	
	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Riepilogo:				
Diritti	1.485,00			
Onorari	2.065,00			
- Acconti corrispettivi	1.000,00			
Spese imponibili	10,00			
Spese generali 12,5%	443,75			
	<u>3.003,75</u>			
Cassa avvocati 4%	120,15			
	<u>3.123,90</u>			
I.V.A. 21%	656,02			
Spese esenti art. 15 d.p.r. 633/72	788,51			
	<u>4.568,43</u>			
TOTALE EURO	4.568,43			
Ritenuta Acconto 20%	600,75			
	<u>3.967,68</u>			
Importo dovuto al netto della R.A.	3.967,68			
(tremilanovecentosessantasette/68)				

Avv. Benedetto Farsaci

Si prega di accreditare il superiore importo mediante bonifico bancario, a valuta fissa, sul c/c bancario intestato al medesimo, presso UNIPOL Banca s.p.a., filiale di Messina 170, IBAN IT520031271650300000000333.

Studio Legale  
Avv. Benedetto Farsaci  
Abilitato al Patrocinio presso le Giurisdizioni Superiori  
Civile – Commerciale – Assicurativo


A: Comune di Rometta  
Area Servizi Amministrativi  
c.a. Segretario Comunale  
Dott. Maurizio Casale

Fax: 090/9924582

Da: Avv. Benedetto Farsaci

Data: 27/10/2012

Pagine 3 (inclusa la presente)



# Studio Legale Farsaci

Abilitato al Patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori

*CIVILE – COMMERCIALE – ASSICURATIVO*

VIA DEGLI AMICI N. 21 – 98122 MESSINA – TEL. 090 71.22.33 – FAX 090 60.11.545 – E-MAIL: [benedetto.farsaci@tin.it](mailto:benedetto.farsaci@tin.it)

**Avv. Benedetto Farsaci**  
**Patrocinante in Cassazione**

**RACCOMANDATA A.R.**  
**ANTICIPATA VIA FAX: 090/2914512**  
**Messina, il 27/10/2012**

Spett.le  
Comune di Rometta  
Area Servizi Amministrativi  
Servizio Contenzioso  
Piazza Margherita  
98043 – ROMETTA (ME)  
alla c.a. Segretario Comunale  
Dott. Maurizio Casale  
alla c.a. Dott.ssa Maria Giunta

**OGGETTO: COMUNE DI ROMETTA C/ VISALLI ANGELA E RIZZO MARIA. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. R.G. NN. 8534/2007-11515/2007. DELIBERE D'INCARICO DELLA G.M. NN. 72 DEL 05.10.2006 E 28 DEL 03/05/2007. SENTENZA N. 16535/2012. COMUNICAZIONE ESITI DEL GIUDIZIO.**

Con riferimento al procedimento indicato in epigrafe, facendo seguito agli intercorsi contatti ed alla precedente corrispondenza, Vi comunico che, dopo la rituale predisposizione e notifica del Ns. controricorso (allegato in copia), per resistere al ricorso incidentale spiegato dalle sig.re Visalli Angela e Rizzo Maria, è stata celebrata l'udienza pubblica del 06.07.2012, prima della quale abbiamo ritualmente depositato la Ns. memoria ex art. 373 c.p.c. (allegata in copia).

Sono, quindi, lieto di comunicarVi che, in esito alla discussione, la Corte Suprema, Sez. III, ha deciso il processo giusta sentenza n. 16535/2012 del 28.09.2012 (allegata in copia), con la quale, in accoglimento del terzo motivo del Ns. ricorso principale, ha cassato l'impugnata pronuncia, rinviando alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

In particolare, come emerge dalla parte motiva della sentenza allegata, la S.C. ha ritenuto nulla la decisione n. 107/2006 impugnata, in quanto tale pronuncia è diretta univocamente ed erroneamente soltanto nei confronti della sig.ra Visalli Angela e non verso l'unica erede universale del sig. Giuseppe Sejja, sig.ra Rizzo Marin, alla quale era già stato esteso il contraddittorio.

Di conseguenza, la decisione impugnata è stata cassata, non potendo in alcun modo costituire titolo esecutivo nei confronti della sig.ra Rizzo Maria.

Considerati esauriti gli incarichi ricevuti, trasmetto mio preavviso di parcella per le prestazioni rese in Vs. favore, dettate dall'ultimo precedente acconto di cui alla fattura n. 81/2008.

Detta nota, si badi bene, è stata predisposta secondo le tariffe di cui al d.m. n. 127/2004, applicando i compensi relativi, in forza dell'accordo, concluso tra lo scrivente e l'Amministrazione comunale, giacché l'accettazione della Vs. proposta di cui alla missiva prot. n. 14438 del 05.10.2006, anche in ossequio alle condizioni dettate dalle delibere d'incarico della G.M. nn. 72/06 e 28/07 ed oggi valevole e vincolante a norma dell'art. 9, comma 4, d.l. n. 1/2011, corre con modificazioni in l. n. 27/2012.

Mi preme, comunque, segnalarVi che, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza n. 16535/12 (28.09.2012), ossia entro il 28.12.2012, sarà necessario riassumere la causa dinanzi alla Corte d'appello di Messina (giudice del rinvio), a norma dell'art. 392, comma 1, c.p.c., quanto meno al fine di estendere gli effetti della sentenza n. 107/06 dell'App. di Messina nei confronti della sig.ra Rizzo Maria e di spiegare le domande conseguenti alla pronuncia di cassazione ex art. 389 c.p.c..

Nello specifico, mi riferisco essenzialmente alla domanda di parziale restituzione delle somme da Voi già corrisposte alla sig.ra Rizzo, in esecuzione della sentenza di condanna di primo grado del Trib. di Messina n. 4148/2001, ossia € 58.138,34, giusta mandato n. 841 del 10.10.2002 che erano state "ridotte" dal giudice di appello nella limitata misura di € 10.433,76, oltre accessori di legge e spese processuali, nonché alla domanda di refusione delle spese del giudizio di legittimità.

Qualora condiviate il mio pensiero, sarà assolutamente necessario che la Giunta comunale approvi, previamente ed immediatamente, un'ulteriore delibera *ad hoc* di autorizzazione al Sindaco a proporre il giudizio di rinvio dinanzi alla Corte d'appello di Messina, dopo la sentenza della S.C. n. 16535/12.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 4, cit., considerato il grado di complessità del procedimento, in caso di affidamento di tale incarico allo scrivente, si propone, sin da ora, di pagare in contante del giudizio di rinvio in € 5.000,00, spese vive ed accessori di legge inclusi, al lordo di I.P.T., dunque in misura inferiore al compenso complessivamente dovuto allo scrivente in relazione al giudizio di legittimità appena conclusosi.

Faccio, infine, presente che se entro e non oltre il 20.11.2012 non avrò ricevuto la suddetta eventuale delibera d'incarico previo saldo di tutte le spettanze dovute per il processo di legittimità, già esaurito, mi vedrò costretto, mio malgrado, a non poter accettare l'incarico di assistere il Vs. Comune nel giudizio di rinvio.

La presente misura es va se anche costituito di diffida e di costituzione in mora per il pagamento di tutte le somme dovute allo scrivente dal Vs. Comune.

In attesa di un Vs. cortese e pronto cenno di riscontro, resto sempre a Vs. disposizione per qualsivoglia richiesta di chiarimenti e/o istruzioni e, con l'occasione, porgo distinti saluti.

Avv. Giancarlo Ranuzzi

All.ti: c.s.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE  
F.to Dott. Roberto Abbadessa

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to Dott.ssa Maria Catanzaro


IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Maurizio Casale

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Rometta li, 27/12/2012

Il Segretario Comunale  
Dott. Maurizio Casale



---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione, ai sensi della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- Con lettera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari ex art. 15 commi 3 e 4;
- Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge n. 55/90, art. 16 comma 1 bis;
- Sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 19/12/2012, come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91. Registro Pubblicazioni n. \_\_\_\_\_;
- E' divenuta esecutiva il 12/12/2012;
- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva;
- E' stata trasmessa all'Area Servizi Amministrativi il 19/12/2012 per l'esecuzione.

Rometta li 19/12/2012

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Maurizio Casale